



Atto Dirigenziale
N. 1590 del 19/06/2020

Classifica: **008.05.01**

Anno **2020**

(7181742)

<i>Oggetto</i>	ISTANZA BUONDONNO MARTA PER RECUPERO AI FINI PRODUTTIVI DI PAESAGGI AGRARI STORICI COINVOLTI DA PROCESSI DI FORESTAZIONE (ART. 80 BIS DEL REGOLAMENTO FORESTALE) IN LOCALITA' "SICELLE" NEL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE. PRATICA AVI N. 2020FORATBGBNDMRT90D61G752W0480540201 - RIF AVI 26995
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	MATASSONI LUCA
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

matluc00

Il Dirigente / Titolare P.O.

(I)VISTO

- I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
- I.2 - che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. 22 del 03/03/2015 e s.m.i. "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56";
- I.3 - la L.R. n. 39/2000 e s.m.i., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.;

I.4 - le “Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico” per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge Forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con atto dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;

I.5 - l’Atto Dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la Posizione Organizzativa per la Pianificazione Strategica, con decorrenza 01/07/2019;

I.6 - l’Atto Dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale il Dott. Geol. Luca Matassoni è stato individuato quale responsabile del procedimento, con decorrenza 13/05/2019.

(II)PREMESSO

II.1 - che la Sig.ra Buondonno Marta, proprietaria dei terreni, ha presentato alla Città Metropolitana di Firenze in data 30/04/2020, acquisita con protocollo n. 17580 in data 04/05/2020, domanda di autorizzazione per il recupero di paesaggi storici agrari interessati da processi di riforestazione, ai sensi dell’art. 80 bis del Regolamento Forestale, e per la trasformazione di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione, ai sensi dell’art. 82 del Regolamento Forestale, per la coltivazione di essenza erbacee in località “Sicelle” nel Comune di Barberino Tavarnelle, per una superficie complessiva di 02.99.00 ha (dopo correzione in integrazione), alla quale è stato attribuito il n. di pratica ARTEA 2020FORATBGBNDMRT9oD61G752Wo480540201;

II.2 - che l’intervento riguarda la seguente particella catastale del Comune di Barberino Tavarnelle, Sezione B: Foglio 59, Particelle 73 (02.22.60 ha), 74 (00.76.40 ha);

II.3 - che l’intervento prevede la coltivazione a seminativo e a pascolo del terreno recuperati mediante il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva con asportazione delle ceppaie e la successiva lavorazione del terreno ad una profondità massima di 30-40 cm, senza effettuare nessuna modifica delle sistemazioni idraulico-agrarie e senza effettuare movimenti di terra; saranno comunque salvaguardati gli esemplari arborei di maggiori dimensioni e comunque tutti quelli con le caratteristiche di cui all’art. 55 del Regolamento Forestale 48R/2003;

II.4 - che in data 07/05/2020 prot. 18030 è stata inviata la richiesta della documentazione integrativa necessaria, con sospensione dei termini del procedimento;

II.5 - che in data 11/05/2020 prot. 18392 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta;

II.6 - che in data 13/05/2020 prot. 18650 è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento;

II.7 - che la ricognizione dei luoghi è stata eseguita in data 03/06/2020 e completata il 12/06/2020;

II.8 - che, a seguito delle ricognizioni effettuate, in data 15/06/2020 prot. 22366, è stata inviata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 in quanto, non potendo ricondursi parte dell’intervento all’art. 82 del DPGR 48R/2003 come richiesto, la superficie oggetto di trasformazione ai sensi dell’art. 80 bis eccedeva il limite di 3 ha di cui al co. 2 del medesimo articolo;

II.9 - che in data 18/06/2020 prot. 23177 sono state acquisite le osservazioni ai mortivi ostativi, concordanti con quanto rilevato, accompagnate da documentazione sostitutiva di quella originale con l'adeguata riduzione della superficie richiesta interamente ai sensi dell'art. 80 bis del DPGR 48R/2003;

II.10 - che a seguito del completamento dell'istruttoria di merito, con nota n. 63/20 del 18/06/2020, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, parere favorevole con prescrizioni, interamente recepito nella parte dispositiva (punto IV.2) del presente provvedimento.

(III)CONSIDERATO

III.1 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.10 hanno espresso **esito favorevole**;

III.2 - che il richiedente ha dichiarato di eseguire i lavori in economia diretta.

(IV)DISPONE

IV.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i. di **autorizzare** gli interventi richiesti con le seguenti prescrizioni:

- a) siano rispettate le indicazioni riportate negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica del Dott. Per. Agr. Franco Gabbrielli (interventi in progetto), compresa l'integrazione;
- b) siano preservate e/o ripristinate, ove necessario, le eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti (muretti, ciglionamenti, fossi, ecc.), garantendo la loro funzionalità nel tempo;
- c) a tale proposito, dopo il taglio della vegetazione e prima di eseguire l'estirpazione degli apparati radicali, sia trasmesso, sotto forma di dichiarazione asseverata da un tecnico competente abilitato, il rilievo anche sommario dell'area, corredato di documentazione fotografica con planimetria dei punti di presa, al fine di documentare la presenza e lo stato delle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria non individuate a causa della folta copertura vegetale;
- d) sia mantenuto il profilo longitudinale attuale del terreno, senza l'esecuzione di movimenti di terra significativi;
- e) siano preservate dal taglio e dal danneggiamento le eventuali piante in buone condizioni fitosanitarie e di stabilità che sarebbero oggetto di tutela ai sensi dell'art. 56 del Regolamento forestale;
- f) sia garantita la copertura erbacea permanente, anche colturale, delle superfici già immediatamente dopo la rimozione della vegetazione boschiva, allo scopo di favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche e contrastarne l'azione erosiva;
- g) sia rilasciata una fascia di terreno saldo, non soggetto a lavorazioni, di almeno due metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua presenti
- h) siano rispettate le Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori di cui al Capo I, sezione II del Titolo III del Regolamento Forestale DPGR 48/R del 08/08/2003 e s.m.i. (artt. 75, 76, 77 e 78),

garantendo durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'insorgere di fenomeni erosivi;

- i) il materiale di risulta vegetale, potrà essere abbruciato in loco secondo le modalità indicate dall'art. 66 del Regolamento forestale, o dovrà essere conferito a discarica, in nessun caso dovrà essere accumulato a margine dell'area;
- j) sia conferito a discarica l'eventuale materiale di risulta lapideo e/o terroso, qualora non idoneo al reimpiego in loco;
- k) qualora nel corso dei lavori dovessero rendersi necessarie delle varianti queste dovranno essere espressamente autorizzate;
- l) qualora il richiedente decida di affidare ad altri l'esecuzione, anche di parte, dei lavori, i dati identificativi dell'esecutore e/o della ditta subentrante dovranno essere trasmessi prima dell'inizio dei medesimi;
- m) l'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere gli interventi o di dettare ulteriori prescrizioni qualora si dovesse verificare danno forestale e/o idrogeologico;
- n) nel caso l'intervento non sia stato eseguito completamente, entro sessanta giorni prima della scadenza della validità della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione ai sensi dell'art. 72 c. 7 bis del Regolamento Forestale; in ogni caso entro tale termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori;
- o) nel caso in cui l'attività agro silvo pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dall'autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l'obbligo di ripristino ai sensi dell'articolo 85 della legge forestale e l'esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico;
- p) per quanto non espressamente segnalato, si rimanda alle altre prescrizioni indicate dal Regolamento Forestale;

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto;

IV.4 - La presente autorizzazione ha validità di anni tre (3) dalla data del rilascio.

(V) TUTELA

V.1 - Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lm

BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

DA PUBBLICARE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.”

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”